

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 231

a iniziativa del Consigliere Latini

presentata in data 25 ottobre 2023

ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA,
L'ADOLESCENZA E LE PERSONE DI MINORE ETA'

Art. 1

(Istituzione del Garante per l'infanzia, l'adolescenza e le persone di minore età)

1. La Regione, nell'ambito delle sue competenze istituzionali e al fine di rendere effettiva la piena attuazione di tutti i diritti riconosciuti alle persone di età minore presenti nel territorio regionale, istituisce il Garante per l'infanzia, l'adolescenza e le persone di minore età, di seguito denominato semplicemente "Garante".

2. Il Garante ha sede presso l'Assemblea legislativa regionale.

Art. 2

(Autonomia, indipendenza e gratuità della funzione)

1. L'incarico di Garante viene svolto in autonomia e indipendenza ed espletato a titolo gratuito, fatto salvo un indennizzo forfettario per le spese, determinato annualmente, anche tenendo conto di particolari attività specificamente programmate.

2. Il Garante può avvalersi di collaboratori volontari, non retribuiti, scelti discrezionalmente fra persone non impegnate in attività lavorative, pubbliche o private, in base a criteri idonei a privilegiare la prossimità territoriale diffusa nell'ambito della regione e le specifiche esperienze maturate in ambito educativo, assistenziale o professionale in favore o a tutela di persone di età minore.

3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale individua, nell'ambito delle risorse disponibili, la struttura di supporto e la dotazione organica di personale necessarie all'adeguato svolgimento delle funzioni nonché un fondo spese forfettario e le coperture assicurative per le collaborazioni volontarie sufficienti ad assicurare la funzionalità del servizio.

Art. 3

(Elezione del Garante e requisiti)

1. Il Garante regionale è eletto dal Consiglio-Assemblea legislativa regionale tra soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) conseguimento di almeno uno dei seguenti titoli di studio:

- 1) laurea magistrale in giurisprudenza o in materie socio-psicopedagogiche o scienze politiche;
- 2) laurea specialistica o diploma di laurea di cui all'ordinamento previgente equiparato o

equipollente ad una delle lauree indicate al numero 1) ai sensi della normativa statale vigente;

- b) specifica esperienza almeno quinquennale nelle materie inerenti le funzioni e i compiti attinenti agli uffici da svolgere.

2. Il Garante è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea legislativa regionale.

3. Dopo la quarta votazione, qualora non si raggiunga il quorum di cui al comma 2, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Se nella votazione successiva risulta parità di voti tra i due candidati, viene eletto il candidato più giovane.

4. Il Garante è rieleggibile per una sola volta.

5. Per quanto non previsto da questo articolo si applicano le disposizioni della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione).

Art. 4

(Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza)

1. Sono ineleggibili a Garante:

- a) i membri del Governo e del Parlamento nazionale ed europeo, i Presidenti di Regioni o Province, i Sindaci, i Consiglieri o gli Assessori regionali, provinciali, comunali, di Unioni dei Comuni, di Unioni montane e di Città metropolitane;
- b) il direttore generale, il direttore sanitario e il direttore amministrativo degli enti del Servizio sanitario regionale; il segretario generale o il direttore generale della Regione, i titolari di incarichi amministrativi di vertice di aziende ed enti dipendenti o di società a partecipazione maggioritaria regionale;
- c) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti o movimenti politici e associazioni sindacali o di categoria.

2. Sono altresì ineleggibili a Garante coloro che hanno riportato condanne penali.

3. Le cariche di cui al comma 1 devono essere cessate da almeno due anni.

4. L'incarico di Garante è incompatibile con:

- a) l'iscrizione a partiti, movimenti politici o associazioni sindacali o di categoria;
- b) l'esercizio di funzioni di amministratori di enti e imprese o associazioni che ricevono a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione;
- c) la candidatura alla carica di membro del Parlamento nazionale od europeo, Presidente della Regione, Consigliere regionale, Sindaco o Consigliere di uno dei comuni delle Marche.

5. E' comunque incompatibile con la carica di Garante chiunque, successivamente all'elezione,

venga a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità previste al comma 1.

6. L'attività di Garante è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi altra attività lavorativa, subordinata o autonoma, o professione, pubblica o privata, da cui derivi un conflitto di interessi attuale e concreto con la funzione assunta. In particolare, l'attività di Garante è incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato con qualsiasi delle amministrazioni soggette a controllo o vigilanza nell'esercizio del mandato. Durante il mandato, il Garante non può esercitare attività di carattere politico. Il Garante, il personale ed i suoi collaboratori sono soggetti a codici etici di autoregolamentazione.

7. Il Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, ove accerti d'ufficio o su segnalazione di terzi, l'esistenza o il sopravvenire di una causa di incompatibilità, invita il Garante a rimuoverla. qualora la causa di incompatibilità non sia rimossa nel termine di quindici giorni dal ricevimento dell'invito, il Garante è dichiarato decaduto dall'incarico con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale, da adottarsi entro i trenta giorni successivi, previa istruttoria e contraddittorio con l'interessato, effettuati dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa.

Art. 5

(Revoca e rinuncia dell'incarico)

1. L'Assemblea legislativa regionale, con deliberazione assunta a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea legislativa regionale, può revocare il Garante per gravi o ripetute violazioni di legge.

2. La deliberazione indicata al comma 1 è assunta previa contestazione degli addebiti e contraddittorio con l'interessato.

3. Il Garante ha facoltà di rinunciare all'ufficio in qualunque momento, purché ne dia avviso al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, con comunicazione scritta, almeno tre mesi prima.

Art. 6

(Funzioni)

1. Il Garante concorre ad assicurare la piena attuazione, nel territorio regionale, dei diritti e degli interessi, sia individuali che collettivi, dei cittadini e delle persone di minore età, ai sensi della Costituzione, della legge 27 maggio 1991, n. 176 di ratifica della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo firmata a New York il 20 novembre 1989, della Carta europea dei diritti del fanciullo adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77, nonché delle normative nazionali, regionali e dell'Unione europea.

2. In particolare il Garante svolge le seguenti funzioni:

- a) promuove, in collaborazione con enti pubblici e privati e istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione della cultura dell'infanzia, dell'adolescenza e per il sano sviluppo delle persone non pienamente capaci di agire per età, finalizzata alla piena attuazione dei loro diritti, individuali, sociali ed educativi;
- b) verifica che alle persone di età minore siano garantite pari opportunità dell'accudimento e nell'accesso alle cure nonché nell'esercizio dei diritti alla salute e all'istruzione;
- c) favorisce e incentiva l'istituto della mediazione e la cultura riparativa in un'ottica di prevenzione e risoluzione di ogni conflitto, familiare e giudiziario, che coinvolga minori;
- d) segnala alle pubbliche amministrazioni del territorio e, ove opportuno e necessario, alle Autorità giudiziarie territorialmente competenti, casi di bambini, ragazzi e giovani minorenni in situazioni di rischio o pregiudizio che necessitino di interventi immediati di assistenza o protezione;
- e) rappresenta i diritti e gli interessi delle persone di età minore in tutte le sedi regionali secondo le modalità previste da questa legge;
- f) incentiva e promuove la partecipazione e il coinvolgimento dei minori, in base all'età e al grado di discernimento, alla vita pubblica nei diversi contesti relazionali, nella scuola e nelle attività ludico-sportive;
- g) vigila, con la collaborazione di operatori preposti, sull'effettiva applicazione nel territorio regionale della normativa di cui al comma 1;
- h) accoglie segnalazioni, di qualsiasi provenienza e senza particolari requisiti formali, in merito a violazioni dei diritti di persone di minore età, vigila sulle condizioni di minori a rischio di emarginazione etnica o socioculturale, sollecita le amministrazioni competenti a garantire interventi finalizzati al superamento delle cause che lo determinino;
- i) ha facoltà di intervenire nei procedimenti amministrativi della Regione e degli enti da essa dipendenti e degli enti locali ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ove si paventino concreti rischi o pericoli di danni per persone di età minore;
- j) collabora con il CO.RE.COM. nella realizzazione di servizi d'informazione destinati alle persone minori di età e nella promozione dell'educazione alla fruizione dei mass media e delle risorse del web;

- k) vigila sulla programmazione televisiva e sulle comunicazioni sotto i profili della percezione infantile, della rappresentazione dell'infanzia, dell'impiego di persone di età minore a fini pubblicitari o promozionali o d'informazione e segnala alla competente autorità e a tutti gli organi competenti eventuali trasgressioni a codici di autoregolamentazione e alle leggi vigenti;
- l) vigila al fine di prevenire e segnalare ogni forma di sfruttamento lavorativo o formativo di persone di minore età o di impiego delle stesse in attività incompatibili con i loro diritti e le loro legittime aspirazioni di realizzazione personale secondo attitudini e potenzialità;
- m) promuove, d'intesa con i competenti organi regionali e territoriali e delle competenti Autorità giudiziarie, la formazione, volontaria e non retribuita, di aspiranti tutori e curatori che, in presenza dei presupposti di legge, possano rappresentare persone minori di età nella tutela dei loro diritti ed elabora ogni due anni un apposito elenco di cittadini adeguatamente formati allo scopo;
- n) assicura a tutori e curatori nominati per la rappresentanza di minori consulenza e sostegno nell'espletamento degli incarichi;
- o) promuove la formazione e il coinvolgimento di un volontariato diffuso sull'intero territorio della Regione al fine di attuare un adeguato monitoraggio che faccia emergere criticità e problematiche locali nella cura e nell'assistenza dei minori;
- p) vigila al fine di prevenire e far emergere problematiche in ambito scolastico che possano determinare disaffezione, abbandono o forme di prevaricazione e violenza fra e su minori e affianca le istituzioni scolastiche e le famiglie nei più opportuni interventi di indirizzo e sostegno;
- q) attiva gli uffici regionali al fine di supplire a difficoltà economiche e di personale degli enti comunali e provinciali nell'assicurare la doverosa ottemperanza ai provvedimenti dell'Autorità giudiziaria minorile;
- r) sensibilizza e stimola le istituzioni e le collettività locali nel monitoraggio costante e coordinato di ogni forma di disagio minorile al fine di prevenire la devianza e l'entrata dei minori nel circuito penale;
- s) promuove interventi di sostegno e per il superamento delle ragioni della devianza per minori entrate nel circuito penale, anche attraverso aiuti alle famiglie in difficoltà nell'assolvimento delle responsabilità genitoriali;
- t) vigila sull'adeguatezza degli interventi di accoglienza, protezione e sostegno previsti dall'ordinamento in favore di minori di nazionalità

straniera anche al fine di scongiurare ogni possibilità di discriminazione;

- u) favorisce e coadiuva l'attività di raccolta di tutti i dati relativi alla condizione delle persone di minore età presenti nel territorio della regione.

Art. 7

(Iniziative e modalità di segnalazioni e richieste)

1. Il Garante interviene di propria iniziativa o su segnalazione o richiesta di singoli interessati, enti associazioni o formazioni sociali, allorché siano stati espletati ragionevoli tentativi per rimuovere ritardi, irregolarità o disfunzioni nell'assicurare diritti e assistenza a persone di minore età.

2. Le segnalazioni e le richieste non sono soggette a formalità e sono a titolo gratuito.

3. Il Garante, fatte salve specifiche esigenze di privacy dei minori interessati, informa i segnalanti e i richiedenti dell'esito dell'intervento e indica eventuali iniziative da intraprendere in sede amministrativa o giurisdizionale.

Art. 8

(Diritto di accesso)

1. Il Garante per l'espletamento dell'incarico ha diritto di accesso agli uffici della Regione e di enti o strutture da essi dipendenti o con essi convenzionati oltre che alla documentazione in possesso degli stessi.

Art. 9

(Osservazioni, proposte e audizioni)

1. Il Garante può formulare al Consiglio-Assemblea legislativa regionale, all'Ufficio di Presidenza, alle Commissioni assembleari e alla Giunta regionale, osservazioni e proposte in merito a interventi, legislativi o amministrativi, a tutela delle persone di età minore ed essere audito dalle Commissioni assembleari su sua richiesta o su invito delle stesse.

Art. 10

(Raccordi e coordinamento)

1. Il Garante raccorda e coordina la propria attività con quella degli altri organismi di garanzia operanti a livello regionale, nazionale, comunitario e internazionale e promuove e realizza, negli ambiti di competenza, iniziative in collaborazione con la Regione, gli enti locali, le istituzioni scolastiche, gli enti di servizio sanitario regionale, le altre istituzioni e gli enti del terzo settore.

Art. 11

(Programma di attività e resoconto annuale)

1. Il Garante presenta ogni anno all'ufficio di Presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale entro il 15 settembre il programma di attività per l'anno successivo ed entro il 31 marzo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

2. La relazione sull'attività svolta è trasmessa dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale ai consiglieri regionali e al Presidente della Giunta regionale ed è pubblicata nell'apposita sezione del sito web istituzionale del Consiglio.

Art. 12

(Modifiche alla l.r. 23/2008)

1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona), le parole: “, l'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza” sono soppresse.

2. Il comma 5 dell'articolo 1 della l.r. 23/2008 è sostituito dal seguente:

“5. Le funzioni del Garante in relazione agli uffici del Difensore civico, del Garante dei diritti dei detenuti nonché del Garante delle vittime di reato sono disciplinate rispettivamente ai capi II, IV e IV bis della presente legge.”.

3. Il Capo III (Ufficio di Garante per l'infanzia e l'adolescenza) della l.r. 23/2008 è abrogato.

Art. 13

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale; alla sua attuazione si provvede con le risorse umane e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

2. In sede di prima attuazione l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale valuta, di concerto con il Garante, le eventuali proposte organizzative e le risorse che si dovessero giudicare utili e necessarie all'implementazione operativa della nuova figura di garanzia, formulando le necessarie proposte.

Art. 14

(Clausola valutativa)

1. Il Garante presenta al Consiglio-Assemblea legislativa regionale entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione sullo stato di attuazione e gli effetti di questa legge.

Art. 15*(Disposizioni transitorie)*

1. In sede di prima applicazione le candidature a Garante regionale per l'infanzia, l'adolescenza e le persone di minore età sono presentate alla Presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore di questa legge e il Consiglio delibera entro i successivi sessanta giorni.

2. L'assegnazione di strutture e personale per l'espletamento dell'incarico avverrà entro trenta giorni dall'elezione.

3. Le disposizioni di cui a questa legge si applicano a decorrere dalla successiva legislatura.